

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII-bis  
n. 81

## RISOLUZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore SANTINI)

*approvata nella seduta del 1° agosto 2012*

SULLA

**PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DECISIONE 2008/971/CE DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA L'INCLUSIONE DI MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLA CATEGORIA «QUALIFICATI» NEL CAMPO D'APPLICAZIONE DI DETTA DECISIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI NOMI DELLE AUTORITÀ RESPONSABILI DELL'AMMISSIONE E DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE (COM(2012) 355 DEF.)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento*

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 6 agosto 2012**  
—————

La Commissione, esaminato l'atto COM(2012) 355 definitivo,

considerato che la proposta è diretta ad estendere anche ai materiali forestali di moltiplicazione della categoria «qualificati» l'applicazione della decisione 2008/971/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che stabilisce l'equivalenza, e quindi la conformità alla normativa europea, dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in determinati Paesi terzi;

ricordato che la commercializzazione nel mercato interno dei materiali forestali di moltiplicazione di determinate specie vegetali è disciplinata dalla direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, e che, al fine di agevolare gli scambi di tali sementi e di rispondere alla domanda del mercato, la direttiva dà al Consiglio dell'UE la possibilità di stabilire norme che autorizzino le importazioni di materiali forestali di moltiplicazione da Paesi terzi, in base a un sistema di equivalenza;

ricordato inoltre che la decisione 2008/971/CE afferma che le norme vigenti in tali Paesi terzi offrono le stesse garanzie per quanto riguarda le condizioni applicabili a sementi e postime delle categorie «identificati alla fonte» e «selezionati», di cui alla direttiva 1999/105/CE, e non anche quelli della categoria «qualificati», e che pertanto le relative colture sono da considerarsi equivalenti a quelle prodotte ai sensi della normativa europea, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II alla stessa decisione;

considerato che la proposta di decisione estende anche ai materiali appartenenti alla categoria «qualificati» il regime di equivalenza di cui alla decisione 2008/971/CE, sulla base delle nuove informazioni ricevute dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sull'adozione di un sistema OCSE aggiornato per la certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione destinati al commercio internazionale,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di stabilire l'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in Paesi terzi, rispetto a quelli prodotti nell'UE, ai fini della loro importazione e commercializzazione nel mercato interno, può essere raggiunto meglio con una regolamentazione sovranazionale;

la proposta appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto essa non va al di là di quanto necessario per perseguire l'obiettivo prefissato;

nel merito, si apprezza che la normativa europea preveda l'obbligo di fornire informazioni sul fatto che i prodotti siano o non siano stati geneticamente modificati e che tale obbligo sia oggetto di estensione anche ai materiali della categoria «qualificati», al fine di agevolare l'applicazione dei requisiti della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di prodotti alimentari e mangimi derivati da organismi geneticamente modificati.

